

28/05/2024

*Spett.le 9° Commissione Permanente*

*Senato della Repubblica*

### **NOTA su D.L. 63/2024 e D. Lgs. 198/21**

Il Decreto Legge 63/2024, che prevede un rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali nell'ambito dei mercati all'ingrosso, acuisce criticità e problematiche già delineate con l'entrata in vigore del D.Lgs. 198/2021, norma assolutamente legittima nei contenuti ma la cui declinazione sul sistema dei mercati all'ingrosso ha di fatto reso notevolmente difficile lo svolgimento della normale attività lavorativa.

L'obiettivo di questa nota è quindi quello di aprire la valutazione su eventuali emendamenti per l'applicazione della nuova normativa nei mercati all'ingrosso.

Si elencano brevemente i principali punti critici, che verranno di seguito approfonditi:

1. Conto commissione;
2. Disinformazione sulla nuova normativa a monte e a valle della filiera;
3. Accordo quadro di fornitura;
4. Discriminazione tra imprenditore privato e cooperative/o.p..

1) Nei mercati all'ingrosso è piuttosto diffuso (circa l'70% degli arrivi complessivi) il contratto di commissione (art.1731 del codice civile), in base al quale il grossista

(commissionario) è incaricato di vendere prodotti agricoli a nome proprio ma per conto di un produttore (committente), in cambio di una provvigione.

Il conto commissione, normato anche dalle Leggi Regionali che disciplinano il commercio nei centri agroalimentari e nei mercati all'ingrosso e dai Regolamenti di Mercato, non rientra nella cessione di prodotti agricoli, pertanto non è soggetto all'applicazione del D.Lgs.198/21. La mancata precisazione che tale fattispecie resta esclusa dall'ambito di applicazione della nuova normativa ha determinato non pochi dubbi e perplessità.

2) A monte della filiera, la disinformazione sul D.Lgs.198/2021, da parte dei produttori, fornitori di prodotti ortofrutticoli, implica che ancora oggi la quasi totalità delle forniture di prodotti ortofrutticoli, giunga priva dell'accordo quadro (ad eccezione di quelle che ricadono nella fattispecie del conto commissione).

Anche a valle della filiera, si segnala analoga situazione, tanto che la maggior parte degli accordi redatti dagli operatori grossisti non vengono restituiti sottoscritti dalla parte acquirente.

In questo contesto, le aziende grossiste insediate nei mercati all'ingrosso, per le quali il nuovo decreto prevede un rafforzamento dei controlli, si trovano in una posizione intermedia alquanto difficile e per di più nel doppio ruolo di acquirenti e fornitori.

3) Nell'ambito della fornitura di prodotti da parte degli operatori dei mercati agli acquirenti (microimprese, dettaglianti e ambulanti), data la tipicità e peculiarità del nostro lavoro, caratteristicamente basato, alla stregua di una vendita al consumatore finale, su acquisti di impulso ed immediati, non vi è quasi mai una reale possibilità di programmazione delle vendite, né in termini di tipologia dei prodotti né tantomeno di definizione dei clienti.

Pertanto l'obbligo della forma scritta si potrebbe osservare solo mediante un accordo quadro totalmente generico, da renderlo pressochè inutile, anche in ragione del fatto che tutti gli elementi previsti dall'accordo quadro (quantità, caratteristiche prodotto, prezzi, termini di pagamento etc...) sono già presenti sia nei documenti di trasporto che nella fattura di vendita (entrambi ritenuti equipollenti dall'art.62 del D.L.1/2012).

Il Decreto prevede che nel caso in cui il pagamento avvenga contestualmente alla consegna della merce, non si rientra nell'obbligo dell'accordo quadro o del contratto singolo; ma nei mercati ciò avviene nel 10 massimo 15% delle transazioni.

- 4) L'obbligo della forma scritta non è previsto per i conferimenti da parte di imprenditori agricoli a cooperative o organizzazioni di produttori di cui essi sono soci, discriminando di fatto l'imprenditore privato.

**Presidenza Fedagromercati Confcommercio**